

429

284

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 *7-68.*


Proposta di Legge presentata nella tornata del *20. Marzo 1869.*
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186



PROGETTO DI CONCORDATO

NEL FALLIMENTO

DELLA COMPAGNIA DEI CANALI-CAVOUR

approvato dall'Assemblea Generale degli Azionisti tenuta in Torino
il 30 novembre 1868

letto ed approvato nell'Adunanza dei Creditori
il 9 dicembre 1868

Nello intendimento di addivenire ad un concordato coi suoi creditori, la Società dei Canali Cavour presa ad esame la sua posizione attiva e passiva, per quindi conoscere quali proposte potesse essere in grado di presentare a tale uopo, incominciò a separare dal suo attivo la somma liquida di 10 milioni onde provvedere con essi agli obblighi della concessione, vale a dire all'acquisto dei canali secondari, ed al compimento delle opere del Canale.

Si è fissato questa somma siccome quella che più risponde al vero, sebbene, in quanto all'ammontare delle opere di compimento, nulla siavi ancora di definitivamente stabilito.

Fatto tale prelievo, rimane a libera disposizione della Società la garanzia dovuta sulla somma di 80 milioni a cominciare dal 21 marzo 1869, e ciò oltre alla somma annua dovuta pure dal Governo per l'ammortamento in 30 anni pel capitale di 80 milioni.

Con tali mezzi la Società fa ai suoi creditori la seguente proposta :

1. Gli interessi arretrati di 3 semestri sulle obbligazioni cinquantennali in lire 75 sono capitalizzati in aggiunta al valor

nominale delle obbligazioni stesse le quali saranno rimborsate in ammortamento in lire 600 caduna.

2. Le obbligazioni settennali coll'aggiunta degli interessi arretrati e di un premio di L. 125 per ogni titolo saranno rimborsate in ammortamento in lire tre mila caduna. Ciascuno dei titoli delle obbligazioni settennali rappresenterà così 5 obbligazioni cinquantennali a cui esse resteranno parificate in ordine al modo del loro ammortamento.

3. I crediti componenti il debito fluttuante della Compagnia saranno pagati mediante nuove obbligazioni eguali alle cinquantennali, le quali saranno assunte dai creditori in ragione di L. 500, e saranno loro rimborsate in ragione di L. 600. Queste obbligazioni porteranno lo stesso interesse delle altre in L. 30 annue caduna.

4. Il 1° gennaio 1869 sarà pagato il coupon di L. 15 per ogni obbligazione, decorrenza dal 1° luglio 1868 su tutti i titoli preindicati.

5. Un mese dopo l'omologazione del concordato si faranno le tre prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli di cui all'art. 1, 2, 3 ed il rimborso avrà luogo entro il mese successivo alla seguita estrazione.

6. Al 1° luglio 1869 sarà fatta un'altra estrazione d'ammortamento dei titoli preindicati e il rimborso ne sarà fatto al 1° gennaio 1870.

7. Ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri. Quattro dei medesimi saranno scelti fra gli azionisti della Compagnia in assemblea generale. Gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo a parità di voti avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio d'amministrazione.

Il sorteggio e la successiva elezione dei Consiglieri avrà luogo separatamente sì per gli uni che per gli altri, secondo le

prescrizioni del Codice di Commercio questa ingerenza del Governo nella nomina degli Amministratori cesserà quando il Canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle Obbligazioni.

8. È riconosciuta, oltre quanto è stabilito nella legge di concessione, espressamente al Governo la facoltà di limitare gli assegni del Consiglio di Amministrazione, di approvare la pianta degli Impiegati e fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi, e ridurre, occorrendo, le spese che sembreranno soverchie, di esercitare costantemente così nella parte economica che tecnica, per mezzo di Ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne.

9. La Società proponente assicura di avere ottenuto dal Governo una promessa strettamente subordinata alla formazione del Concordato del tenore seguente:

... Che terrà sufficiente la somma di L. 40,051,014, 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla Compagnia colla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di potere, chiedere occorrendo, quella maggior somma che dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, ed a patto altresì che quelle opere si compiano sotto la sorveglianza del Governo, senza vincoli di contratto o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del Canale. Che a partire dal 21 marzo 1869 in avvenire la garanzia dello Stato, così in interessi che in capitale, comincerà a decorrere sopra l'intera somma di 80 milioni. Che salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà direttamente con fondi propri ovvero procaccierà alla Compagnia i mezzi strettamente necessari perchè al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gli interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però,

che la Compagnia si debba intendere obbligata a versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, man mano che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascerà a mani della Compagnia per le esigenze ordinarie del servizio. Che in tempo opportuno metterà a disposizione della Compagnia e dei creditori L. 721.060, 75 o quella diversa somma dal medesimo dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale, in base all'estrazione dei titoli, che avrà luogo in rapporto al triennio 1866-67-68.

Che del pari al 1° gennaio del 1870, ed anni successivi metterà a loro disposizione per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno sul capitale di 80 milioni.

Che infine al primo riaprirsi della sessione parlamentare il Ministero presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad accordare alla Compagnia le facoltà necessarie per la ricostituzione della Società, per la emissione dei nuovi titoli *al portatore* che dovranno essere assunti dai creditori in estinzione dell'intero debito galleggiante, e domanderà, se ne faccia il bisogno, i poteri occorrenti per operare le anticipazioni annuali del denaro, in attenzione della regolare liquidazione che dovrà aver luogo in fine di ogni annata irrigua.

Torino, 9 dicembre 1868.

LA COMMISSIONE

eletta dall'Assemblea Generale degli Azionisti

C. DE BELS BROUNIE.

GIO. GIACOMO PAPA.

ALFREDO NOVELLO.

Luzzani

1851

La Società sopradetta per la costruzione di Osservatorio del Reale
 ha lavorato in esecuzione della legge di 25 Agosto 1842
 per regioni, che qui non occorre venir rammentando
 fin dal 1° gennaio 1846 spese i suoi pagamenti semestrali
 verso i detentori delle obbligazioni da essi emesse, di cui
 do percurate per tre semestri in tale proporzione, tenen-
 dole regolarmente dichiarata a sua solida di 12, luglio
 1851. Un simile Negativo non poteva non preoccupare
 e grandemente il Governo, e per le sue conseguenze co-
 nocibilmente, che consistevano nell'arrestare e neutralizzare
 un'opera grandiosa, della quale importanti Province
 dello Stato attendevano benefici lungamente
 desiderati; e per le sue conseguenze finanziarie, che con-
 sistevano nel ^{collocare} ~~spendere~~ ai quali avevano dato
 i creditori della Società, i quali essendo per la mag-
 gior parte Inglesi e Francesi, menavano un grande polo-
 re sia Londra ed in Parigi, non solo contro la Società
 fallita, ^{ma anche} contro il Governo Italiano, di cui esige-
 vano la responsabilità affertata per tale opera nel
 la legge di 25 Agosto 1842. La Società pertanto l'Am-
 ministrazione governativa da una parte a rassicurare
 le operazioni intermesse al compimento, ed attuazio-
 ne del grandioso lavoro, ^{ove si fosse} ~~per metterlo~~ ^{ad} ~~mettere~~ ⁱⁿ ~~attuazione~~ ⁱⁿ ~~attuazione~~
~~effetti di ogni modo compiuto ed attuale; e dal~~
 l'altra ^{parte} ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~
 natie ed ingiusti attacchi che si facevano contro ^{la Società} ~~la Società~~ ~~la Società~~
ⁱⁿ ~~la~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~ ~~parte~~
^{la} ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~
 le delle governative, ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~
 mosi di vedere agli ingiusti attivatori mettere a tol-
 ta del Governo, fin ripreso ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~ ~~ad~~
 si anche al fine degli obblighi che per sempre si natura
 no compiere. Chiamata da ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~ ~~da~~
 la legge ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~
 cato della Società per compiere le opere

da fra la società stessa ed il governo a sufficienza intesa
no alla occorrenza della garanzia procurativa promes-
sa con l'art. 1^o della legge di concessione, ed inteso al
l'accentamento delle spese da farsi pel compimento, e

alla sua
+ per l'impiego
+ per l'impiego
+ per l'impiego
+ per l'impiego

già stabilita nelle varie e molteplici questioni
Tuttavia si è già
Tuttavia si è già
Tuttavia si è già

l'art. 31 della concessione del 9 Maggio approvato
con la legge di concessione del 25 Agosto 1852, con cui è della
Stella persona del Comm. Laverio l'egregio

hanno ottenuto di finanzia nella persona dell'Uomo. Cav. Jacopo. Mussa
al giudizio di tre
arbitri, uno de quali
li nominato già dalla
società prima della
sua dichiarazione fallita

Stella persona del Comm. Laverio l'egregio
di un terzo dal Beneficente della Corte di appello
di Torino in persona del Cav. Cav. Lav. Moriana;
quali arbitri con sentenza resa ai 26 settembre 1854
risolvero ogni controversia ne seguenti termini:
L'Arbitro per l'Uomo. Cav. Jacopo. Mussa
per parte

+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego
+ Per l'impiego

Per virtù di tale sentenza di cui è sufficentemente
l'obbligo del Governo di dover corrisporre
il complemento dell'interesse del 5 per cento
per una somma di lire 6,300 mila per l'ac-
quisto di canali secondari di derivazione, e di lire 4.
milioni all'incirca per le opere necessarie al completa-
mento e stabilità del canale, non rinviando al Governo che il com-
pimento di per debito e nel modo più economico ed efficace impiegarne i
fidejussione che già dalle acque si rinviava per il pagamento
dei fondi dati si doveva per compiere il pagamento interesse
di tali fondi all'acquisto di canali di derivazione, ed alla costruzione delle opere di complemento
del canale principale. Ma né della verga, come
della popolazione, che ha gradito prima di andare della salute, né della efflu-
ente delle nuove acque al
deve essere l'ammontare di una e diretta opera del Governo in tante maggiori
della società di interesse di diritto, poteva facilmente per l'impiego
sicilia e tutta l'economia, che il 5 per cento interesse privato
bene inteso e talmente accoppiate può esportare in
opere di simile natura, e può quando l'interesse privato
nella salute società di canali nuovo essere di più

gione, ed alla costruzione delle opere di complemento
del canale principale. Ma né della verga, come
della popolazione, che ha gradito prima di andare della salute, né della efflu-
ente delle nuove acque al
deve essere l'ammontare di una e diretta opera del Governo in tante maggiori
della società di interesse di diritto, poteva facilmente per l'impiego
sicilia e tutta l'economia, che il 5 per cento interesse privato
bene inteso e talmente accoppiate può esportare in
opere di simile natura, e può quando l'interesse privato
nella salute società di canali nuovo essere di più

L'Art. 5° della Convenzione stabilisce che le opere di cui si tratta
sarebbero compiute sotto la sovranità del Governo, e senza
vincoli di contratti, è chiaro che ~~per tutto~~ ^{debbano} ~~essere~~ ^{pagate} le somme con cui s'aveva
me più spese per parte della società, ~~tantochè~~ ^{anche} tutte le spese che la go-
vernativa dovrebbe sostenere, ~~per tutto~~ ^{anche} alla massima limite
degl. 30 milioni. Veramente la spesa sarà alla vostra
~~per~~ ^{parte} che l'accordo prescrive delle somme occorrenti per la
compiutezza e stabilità del canale principale ~~pre ordinato~~ ^{facilmente} del
la contenza arbitraria di 20 Tora, e più commesso per
quanto risulta dai documenti, e per i nominati di accordi
dal Ministero di Finanza, e dal Sindacato della società,
non sia ancora compiuto, e non si abbia ~~una~~ ^{stima} ~~definitiva~~ ^{definitiva}
relazione de' costi stessi sul progetto: ma considerando
che niuna delle Commissioni tecniche finora adibite ha qu-
dista necessaria una somma maggiore di 4 milioni, e
confidando inoltre che ove per avventura qualche
altra somma si richiedesse, ^{non} ~~si~~ ^{verrà} ~~richiesta~~ ^{prima} ~~che~~ ^{il} ~~governo~~ ^{possa} ~~alzare~~ ^{il} ~~numero~~ ^{del} ~~titolo~~ ^{di} ~~emissione~~
del 5 il dritto di ritenenza, e procedere ^{al} ~~pubblico~~ ^{emissione}
rengio governativa, sembra non essere una tale incedenza
e ritenere che ^{non} ~~si~~ ^{potrebbe} ~~pericolare~~ ⁱⁿ ~~questo~~ ^{rapporto} ^{si} ~~è~~
~~per~~ ^{il} ~~governo~~ ^{non} ~~potrebbe~~ ^{sofferire} ~~un~~ ⁱⁿ ~~debito~~ ^{aggravio}.
~~per~~ ^{le} ~~riservazioni~~ ^{del} ~~Art. 5°~~ ^{mentre} ~~non~~ ^{potrebbe} ~~provocare~~ ^a ~~primo~~
aspetto aggravanti la condizione del Governo, ^{che} ~~non~~ ^{avrebbe} ^{modo} ^{di}
si procurare con fondi propri, o vere di procurare alla
compagnia i fondi necessari per il pagamento dell'interessi
semestrali sui titoli di antica e nuova emissione, e ben
confidando però ^{non} ~~potrebbe~~ ^{non} ~~contendere~~ ^{alcuna} ^{parte}, ^{non} ~~si~~ ^{rischia}
sono anzi in un'utile e prudente ingerenza governativa, la
quale ~~affidando~~ ^{che} le somme, le quali per ragione de-
verrebbero ~~pagate~~ ^{dal} ~~governo~~, ^{non} ~~passino~~ ^{per} ~~le~~ ^{mani} ~~delle~~
azionisti a lungo di ogni inopportuna estrazione,
ma vadano direttamente nelle mani de' creditori della
società, ^{per} ~~che~~ ^{vengano} ~~pagati~~ ^{con} ~~ogni~~ ^{mentre} ^{si} ~~potrà~~ ^{pagare}
solo per il governo il pagamento di tali somme prima che
avvenza annualmente la liquidazione dell'eventual parte
debita dal governo stesso a compimento del garantito
interesse del 6%, ^{mentre} ~~il~~ ^{non} ~~potrebbe~~ ^{con} ~~avvenire~~ ^{effettivo}
parte di dovere a compagnia versare nel caso che
Stato tutto se sia entrato di qualunque natura e man-

...che non si può trovare a meno di 100 della con-
venzione, che non fa che dimostrare concretamente l'efficienza
di quanto nella legge del 25 Agosto 1862 relativa-
mente alla estrazione di fitoli per l'innuo, immorta-
mento, ed alla quota di L. 0,3444 p 100 dovuta annual-
mente dal Governo a tale scopo.

Conclusioni
Pertanto che nella Convenzione di cui si tratta non
aumentano di quere, ma sussistono a danno del Governo,
la vostra Commissione è stata ad esaminare se l'ob-
iecta di canali lavorati già mori nel 1864 e non senta per-
dita, ove si ricoprissero al modo che nella Conven-
zione è spiegata, ^{avanzamento} di vitalità e di dure-
volezza ^{del progetto} e dovuto risonare che una florida
vita, ed una florida durevolezza ^{in vero} non può
riformettersi la novella. Cuioti dopo l'uso per prudente
tutto nella sua prossima efficienza di canali speciali
ostante il non facile aumento di futuri redditi del
canale obbligato al di là del sei per cento su tali capitali
garantito dal Governo: non è men vero però che di
questo sei per cento approntante all'annua somma di
circa 41,500 mila, la Società, dietro il convenio ri-
passato con i soci occorrenti, non impiega al pagamen-
to ^{tutti} i redditi delle vecchie e nuove obli-
gazioni di L. 41,200; sicché resta il margine di annua
seicentomila lire, su quali andranno annualmente
versate in corrispondenza dell'ammortamento
delle obbligazioni, che fino a presente operando che nell'1874, ^{colle}
dopo proprio una perda di economia
amministrativa, tutta offerta dai redditi di altri, e
tenuta in freno dalla ingerenza governativa, proprio
in queste operazioni sottrarre le più indispensabili
somme per le spese di amministrazione, e per l'ordina-
rio mantenimento del canale, certo avanzerà quel-
che serve a altre e più esigenti, ^{quali} proprie
e a lucri anche modici in obbiezione di proprie lucri, che
impendentemente occorra evitare a loro modo nella prima amminis-
trazione a risonare per sé il Governo nella Convenzione di cui
si propone l'approvazione abbia a se appiuvata tutta

435

l'ingenuità e tutta la partecipazione necessaria perche un'opera
così importante, e per la quale l'attale affare si gravi oneri
sostanzialmente compiuta ^{che se attende il} ~~per~~ ^{operando a loc}
beneficio delle popolazioni, che col canale lacou ^{attendono}
devonno le acque fecundissime di loro ^{compri} ~~terreni~~. Non quia
sanctare la vostra ^{risposta} ~~commissione~~ che in tutti gli art.
della Convenzione, ma specialmente nel 1.^o nel 2.^o il Go-
verno ha saputo fare accettare dalla Società patti mol-
to ^{libere} ~~preziosi~~ nell'intento che non sia possibile il ritorno
a questi inconvenienti ed a questi oneri, che condusse-
ro la prima Società a fallire, e che compromisero e vi-
tardarono il compimento dell'impresa: non ostante
la vostra ^{risposta} ~~commissione~~ essere indispensabile il procede-
re il caso in cui la preponderanza assicurata al Governo
nel Consiglio di amministrazione della Società potrebbe
rimanere infruttuosa ed inefficace per effetto di ripulzioni
gravi dell'azionisti in assemblea gen.^e, e quali spugni-
bero nel sistema restato alla precezione quadratica, e
contro delle quali nulla potrebbe il Consiglio di ammi-
nistrazione, che come semplice potere esecutivo dovrebbe
essere cecamente attuato. E però si proponiano come com-
plemento delle misure dettate in ord.^e dell'ingenuità
governativa di subordinare l'approvazione della
^{convenzione} ~~risposta~~ all'assemblea per parte della Società ri-
costituita di un patto, pronto il quale i membri del
Consiglio di amministrazione nominati dal Governo,
non solo ^{partecipassero} ~~deverebbero~~ ^{confermare} ~~confermare~~ una buona ed
economica amministrazione ne limiti delle loro
facoltà esecutive ^{ma} ~~non~~ ^{potrebbero} ~~potrebbero~~ impedire l'attu-
zione di voti dell'assemblea gen.^e degli Azionisti
che venissero contrari ad'interessi dello Stato, e da-
gno dell'ingenuità al medesimo subordinata, richiedenti che
tali voti, prima di essere eseguiti, fossero sottoposti
all'approvazione del ^{Ministero} ~~Ministero~~ di Finanze per maggior garanzia poi
della giustizia ed imparzialità delle provvidenze del Mi-
nistero di Finanze e sarebbe emettere sul proposito, non
come per la intavolata, ma come suprema autorità
governativa in vista de' generali interessi dello Stato,
proponiamo che debba essere sentito il Consiglio di Stato.

e le disposizioni debbono darsi all'ordinamento delle
forme parere del Consiglio e proprio.
Dopo tali disamina la vostra giunta viene naturalmente
alla condizione di proporre alla Camera l'instaura-
zione della legge, e l'approvazione della concessio-
ne con l'aggiunzione del patto ultimamente espresso,
che si è introdotto come un'aggiunta all'Art. 1.^o
della legge istessa.

N. 284 A

Deputati

Deputati - Finzi - Giannelli
Lusso - De Blasis - Caparini
De Luca - Ferraresi

Trattato del 18. giugno 1849

Augusto Lanza

1. Istituzioni
La sua missione è di studiare e proporre
nel suo campo di attività, con particolare
attenzione alla Camera, di iniziative che
contribuiscano allo sviluppo economico
e sociale del paese, e in particolare
alla crescita della piccola e media
impresa, e alla promozione dell'
attività imprenditoriale e all'
occupazione. Le iniziative sono
svolte in collaborazione con
le autorità competenti e con
gli organismi di ricerca e sviluppo.
Le iniziative sono svolte
in collaborazione con le
autorità competenti e con
gli organismi di ricerca e sviluppo.
Le iniziative sono svolte
in collaborazione con le
autorità competenti e con
gli organismi di ricerca e sviluppo.

176
Dare infatti, alla Commissione che per questi tre
punti si viene a fare favorevolmente voti nella
concezione, il vero interesse dello Stato che
è quello di vedere attuato il Canale per oneri
maggiori di quelli che già cinque al Parlamento
di assumere, sarebbe soffocato; e quindi ogni
men che ordinato e tale provvedimento che
pur potesse rimproverarsi all'amministrazione
dell'antica Società troverebbe il suo compen-
so nella calma e regolarità di nuovi obblighi as-
sunti; ed ogni mancanza di esattezza e di ac-
curato compimento che pur potesse verificarsi nell'ago-
ne governativa durante alcune delle fasi di
questa complicata vertenza, sarebbe riparata
dell'impegno di cui si è mostrato, e si mostra
animato il Governo per rimediare agli occorsi
inconvenienti, e per assicurare la buona e pru-
ta riuscita dell'impresa.

La vostra giunta adunque cominciando dall'op-
porvi al primo e principal punto, che è quello di
vedere se sono accoppiati in alcun modo per lo
Stato gli oneri stabiliti dalla legge del 1862, e liqui-
dati nella sentenza del 1867, non solo ha voluto
con i più chiari termini esprimere quali sono que-
sti oneri, modificando ^{il concetto} l'art. 2. della proposta legge,
ma ha voluto inoltre attentamente esaminare

nessun Articolo della Convenzione per ricono-
scere le mai in suono di essi tasse colà, che
potesse riuscire a novello o maggiore ag-
gravio dello Stato.

Ministero delle Finanze

N. 284.

Regio Commissione
del Senato della Camera di Commercio
di cui il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
è il soggetto (Cassa)

Legge per l'approvazione
della Convenzione fra
le finanze dello Stato
e la Società dei Canali
Cavour

Roma il 20. Mayo 1869.

Onorevoli Signori

Le gravi e molteplici fatiche per cui passò l'Amministrazione della Compagnia costituitasi per la costruzione e lo esercizio del Canale Cavour, in esecuzione della legge 25 Agosto 1862, non hanno notevolmente occorrenza di sottoporre qui la storia. Prendendo pertanto le mosse dall'epoca in cui, pronunciato il fallimento della Compagnia, intervenne la sentenza arbitrale del 20 Settembre 1867, che, in conseguenza, si verificò fin dalla primavera del 1868 l'esercizio del canale Cavour, dichiarò entrata in corso da quell'anno la sussistenza a carico del fisco con la detta concessione.

Questa situazione, che occorre a gravare il fisco, non

di una non insufficiente somma
annua, chiaro l'attenzione del
governo sulla stato economica
e finanziario della Compagnia.
E poiché per l'evento fallimen-
to al Sindacato, quale ufficio
temporario erano riservati il
solle atto di provvisoria gestione
si preoccupò di vedere costituita
una nuova e solida ammini-
strazione, che fosse interessata a
studiare d'accordo col governo il
modo di portare a compimento
la grandiosa opera predetta, di
renderla capace a produrre
gl'importanti benefici per
cui era stata ideata, ed a dare
quasi maggiori utili che in
scorso ad attenuare l'aggravio
per la predetta garanzia in-
posto allo Stato.

Le difficoltà che si presenta-
vano non erano di lieve im-
portanza, avvenute a scon-
da dell'interesse da cui erano
dominate gli aventi diritto
nel fallimento, se qualcuno os-
sieggiava un concordato, altri
s'osteggiava, pronunciando

uno stato di unione) ed una
liquidazione della società, e che
invece sarebbe desiderato che il
governo ricattasse la concezione
entrando nell'intiero possesso del
Gonale mercè di detta liquidazione
dei singoli ereditari.

In questa disamina di
idee, il governo nell'intento di
far cessare uno stato anormale
e procacciare di cose, nominò spe-
ciali Commissioni con inca-
rico di prendere esatta conoscenza
della vera posizione della società
fallita, di discutere le proposte
che sarebbero state fatte, e di for-
mulare di concerto cogli inter-
essati, quel progetto di defini-
tiva accomodamento, che fosse
sembrato più conveniente per
il governo ed adatto a risolvere
la vertenza.

Contine

L

La detta Commissione si pre-
stò all'opera, e riuscì a presen-
tare un progetto di Concordato
che assunto dal governo, venne
approvato nell'Assemblea al-
legale degli ereditari tenu-
ta il 30 Novembre 1861 nella

adunanza dei creditori del 9.
successivo Dicembre, e quindi
omologato dal Tribunale di
Commercio di Torino e in sen-
tenza del 30 stesso mese di Dicem.

Del modo con cui venne reso-
luta questa quaresima, e come
il fisco ha ragione di essere
soddisfatto, mi accochi, ed detto
concordato trovansi uelivato
il soddisfacimento di ogni cre-
dito verso la fallita Società,
e si fa costare quella causa
di diffidenza che nuoceva
al credito dello Stato, in parte
colare presso le Banche di Parigi
e di Londra dove si trovava una
certaine quantità di questi
titoli di credito.

e lo facilitare l'accordo lap-
obministrativo variato, pro-
bentè l'impegno di soddisfare
ove l'agio, direttamente alle
indicate scadenze i semestrali
interessi e lo quote di ammorti-
mento del capitale, ma oltre che
ciò era conforme alle disposizio-
ni dei Reali Decreti dell'anno
1763 et. DCLXXIV. il 2 Luglio

9 111

1867 N. 2456, l'Amministrazione
steija ottiene un bono n. 2456
compresso nella facoltà riserva-
tarsi della elezione, con voto pro-
ponderante, di una metà dei
membri del Consiglio d'Ammi-
nistrazione, e della maggioranza
per limitare le spese, non sove-
gliare in ogni parte l'anda-
mento della campagna.

Neanco la sua ventiva de-
terminazione della somma per
il complemento del canale può
credersi onerosa per il governo,
perchè le opere dovendo essere
eseguite sotto la diretta sorve-
glianza di esp. e senza vincoli
di contratti e di prezzi prestabi-
liti con la Impresa costruttrice,
si ha fiducia di ottenere qual-
che risparmio, e di non eccedere
almeno i limiti della stessa pre-
suntap. E per qualsiasi evento
resta la riserva di trattenere il
di più che potesse occorrere sulla
quote spettanti agli erimisti.

Per queste considerazioni
il governo del Re non avrebbe
sitate a dare esecuzione al detto

[Signature]

Concordato, come accensenti p
sulle istanze degli interessati
e per riguardo alla benefica p
influenza che poteva rinverire
al credito pubblico, che fosse intan-
to promissoriamente eseguito per
la parte riguardante il paga-
mento del semestre degli intere-
ssi scaduto col 31 Dicembre
1868. Se non che, dovendo la p
Società emettere nuove obliga-
zioni per estinguere il debito dei
Creditori e Chirografari, nacque
il dubbio se per concedere la p
autorizzazione all'igno occorrente
basta però la facoltà del P. S.
esecutivo, o piuttosto fosse necessa-
ria una legge.

Quantunque colla unificazione
dei nuovi titoli non vengono
accontentarsi a carico dell'erario
oneri maggiori di quelli aspu-
ti colla sopracitata legge di p
Concessione del 27 Agosto 1868,
pure non è meno vero che le p
disposizioni di essa subiscono
qualche modificazione, in quan-
to concerne il capitale assegnato
alle obbligazioni.

4 III

Perciò ho creduto opportuno
di accordo col mio onorevole collega
di agricoltura ed industrie
e commercio di sottoporre alle
Vostre deliberazioni l'unico pro-
getto di legge, col quale si ap-
prova la Convenzione nel 18
di questo stesso mese di Marzo
stipulata in relazione ai patti
già stabiliti nel concordato, e
me raccomandando l'urgente attua-
la necessità di criticare pronta-
mente la nuova amministra-
zione, e di adottare tosto le misu-
re opportune per il compimento
del canale nell'interesse tanto
dei territori che attendono di
essere fecondati, quanto della
Erario, che è obbligato a supplire
ai proventi dell'imposta per
gli effetti della provvista parocchia

9. 104

Ministero delle Finanze

Progetto di legge

Art. 1.

È approvato la Convenzione stipulata nel febbraio 1869 tra i Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze e la Società dei Panama Canal Company rappresentata dai Signori Carlo De Bels Brondie, Giovanni Giacomo Papa ed Alfredo Novello Delegati dall'Assemblea generale degli azionisti (o rappresentazione) di quella Società in ordine alla Convenzione 3.ª del maggio 1862 approvata dalla legge 2.ª di agosto dello stesso anno, con facoltà alla Compagnia di emettere obbligazioni eguali a quelle cinquantamila già emesse, per una somma non maggiore di quindici milioni di lire per estinguere il suo debito fluttuante.

Art. 2°

La quarantiglia prestata
dal governo in forza dello
art. 18. della Convenzione 9.

Choggio 1862 rimane provva-
mente eventuale, come è detto
all'art. 3.3 della Convenzione

stessa, e sarà invariabilmente
ragguagliata ad un capitale

complesivo di ottanta milia-

ri di lire, e circoscritta nei

limiti del citato art. 18, e non
altrimenti.

CAVOUR
SECRETARIA
DEI DEPUTATI

Convenzione

fra S. E. il Ministro delle Finanze e S. E. il Ministro
d' Agricoltura, Industria e Commercio

e
la Società dei Canali Cavour rappresentata dai Sig. Carlo Bels
Brounlic, Giovanni Giacomo Papa ed Alfredo Novello dele-
gati dall' Assemblea generale degli Azionisti il 30 Novembre 1868.

Praviso che l' Assemblea dei Creditori della Compagnia avrebbe approvato il
Concordato da essa proposto allegato alla presente Convenzione, e che sarebbe passato
in giudizio la sentenza di omologazione del 20 scorso Dicembre del Tribunale
di commercio di Torino,

In correlazione alle condizioni del Concordato stesso ed agli affidamenti dati dal
Governo, che ne furono la base,

si è convenuto e stabilito quanto infra:

Articolo 1.^{mo}

La Società dei Canali Cavour è ricostituita in conformità
della Convenzione q. Maggio 1862 approvata colla Legge 29
Agosto stesso anno, non che degli Statuti approvati col Decreto
Reale del 14 successivo Settembre, colle seguenti modificazioni:

(1) Ad estinguere il debito flottante della Compagnia
nella somma che verrà definitivamente accertata e non maggiore

di 15.000.000 milioni di Lire, la Compagnia è autorizzata ad emettere altrettante obbligazioni di L. 500 ciascuna eguale alle obbligazioni inquantunali già emesse dalla Compagnia in conformità dell'Articolo terzo del Concordato.

B) L'amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri, quattro dei medesimi saranno scelti dagli Azionisti della Compagnia in Assemblea generale, gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo a parità di voti avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'ispezione del Consiglio d'Amministrazione.

Il sorteggio e le successive elezioni di Consiglio avranno luogo separatamente sì per gli uni, che per gli altri secondo le prescrizioni del Codice di Commercio.

Questa ingerenza del Governo nella nomina degli Amministratori, opera quando il Canale abituale per due anni, un prodotto nelle insufficienti a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni.



Alc

1115

Articolo 2°

Oltre quanto è stabilito nella legge di Concessione, la Compagnia s'innocua espressamente nel Governo la facoltà di stabilire gli assegni del Consiglio d'Amministrazione, di apprezzare la pianta degli impiegati e di fissare i relativi stipendi, di apprezzare i bilanci preventivi e ridurre occorrendo le spese che sembrassero superflue, e di esercitare costantemente ogni cura nella parte economica che nella parte tecnica, per mezzo di ufficiali da essa dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse, ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne.

Articolo 3°

A partire dal 21 Marzo 1869 in avanti la garanzia accordata dallo Stato alla Compagnia coll'Art. 18 della Concessione del 9 Maggio 1862 comincerà a decorrere sulla intera somma di 80 milioni.

Salvo a stabilire definitivamente in fine dell'anno iniqua il montare della garanzia accentrata a titolo di interesse, il Governo provvederà con fondi propri, ovvero procurerà alla Compagnia i mezzi strettamente necessari, perché al 1° Gennaio ed al 1° Luglio di ogni anno possa medesima soddisfare gli interessi sui titoli del suo =

debito di antica e nuova emissione, a patto espresso
però che la Compagnia debba versare nelle Casse
dello Stato le sue entrate di qualunque natura,
di mano in mano che le medesime si riscuotono
ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo
lascierà a mani della Compagnia per le usanze
ordinarie del servizio.

Articolo 4.^o

Il Governo metterà in tempo opportuno a dispo-
sizione della Compagnia e dei Creditori la somma de-
dotta per le occorrenze dell'ammortamento del
Capitale in relazione alla estrazione dei titoli
da farsi in conformità del Concordato per il
Triennio 1866-1867-1868.

Del pari al 1.^o Gennaio 1870 e degli anni
successivi il Governo metterà a disposizione della
Compagnia per le medesime occorrenze la somma
dedotta in ciascun anno per l'ammortamento
dell'intero Capitale.

Articolo 5.^o

Il Governo riterrà sufficiente la somma
di lire 10.000.000 per l'adempimento degli oneri
imposti alla Compagnia dalla sentenza arbitrale.

2727

del 20 Settembre 1867, a condizione però di poter
 dividerla, occorrendo, alla Compagnia stessa quella
 maggior somma che dietro le risultanze della
 perizia definitiva ed a lavoro compiuto fin
 riconoscesse ancora necessaria per la esecuzione
 delle opere, le quali si compiranno sotto la
 sorveglianza del Governo e senza vincoli di
 contratti e di prezzi preventivamente stabiliti
 colla Impresa costruttrice del Canale o con altro
 chiunque sia.

Articolo 6.^o

L'accertamento della somma dovuta dal
 Governo per la garanzia degli interessi anterior-
 mente al 21 Marzo 1869 sarà fatto in base
 alla sentenza arbitrata avanti nominata.

Articolo 7.^o

La presente Convenzione fatta per doppio
 originale, non sarà definitiva né valida per parte
 del Governo, salvo mediante l'approvazione per legge.
 Firenze addì 7 Marzo 1869.

Firmati L. G. Cambiay (Ministro delle Finanze)

„ Antonio Ciccone (Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio)

„ Ado. Dele. (Draumbic)

„ Gio. Giacomo Coppi

„ Alfredo Revolto.